



REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE DEL REGISTRO DELLE ATTIVITA' DI VOLONTARIATO

Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 7 del 06/03/2019

INDICE

Articolo 1	Oggetto e finalità
Articolo 2	Definizione di volontario
Articolo 3	Individuazione degli ambiti di attività
Articolo 4	Registro delle associazioni di volontariato e dei singoli volontari
Articolo 5	Requisiti dei singoli volontari
Articolo 6	Requisiti delle associazioni
Articolo 7	Copertura assicurativa
Articolo 8	Rimborsi spese
Articolo 9	Vigilanza e controlli
Articolo 10	Formazione
Articolo 11	Disposizioni finali

Art. 1 – Oggetto e finalità

1. Il presente Regolamento disciplina le attività operative prestate da associazioni o da singoli cittadini, che volontariamente, spontaneamente e gratuitamente intendano collaborare e partecipare allo svolgimento di compiti di interesse sociale del Comune di Agugliaro.

2. Nell'ambito dell'autonomia regolamentare riconosciuta dall'articolo 117, sesto comma, della Costituzione, e in attuazione del principio di sussidiarietà orizzontale di cui all'art. 118, quarto comma, della Costituzione, il Comune favorisce e promuove le attività di volontariato, indirizzando le attività svolte da gruppi organizzati o da volontari singoli alla realizzazione di precisi obiettivi di solidarietà sociale.

3. Il Comune sostiene l'autonoma iniziativa dei cittadini che concorrono a perseguire il bene comune, ad elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e protezione sociale, favorendo la partecipazione, l'inclusione e il pieno sviluppo della persona.

4. In particolare, il Comune favorisce:

- a) il riconoscimento dell'autonomia dell'individuo e dei livelli organizzativi espressi dalla collettività;
- b) la realizzazione delle condizioni di stabilità e sicurezza affinché l'autonomia privata, in forma singola o associata, possa esplicarsi allorché persegua utilità generali;
- c) l'individuazione delle forme e dei mezzi per consentire la partecipazione anche dei singoli cittadini;
- d) la creazione dei presupposti economici e strutturali affinché le manifestazioni di autonomia si sviluppino e si rafforzino nel corso del tempo.

5. Il Presente Regolamento si ispira agli articoli 76, 87 e 117 della Costituzione e ai principi del Codice del Terzo Settore, approvato con Decreto Legislativo n. 117 del 3 luglio 2017;

Art. 2 – Definizione di volontario

1. Il volontario è una persona che, per sua libera scelta, svolge attività in favore della comunità e del bene comune, anche per il tramite di un ente del Terzo settore, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

2. L'attività del volontario è frutto di una scelta libera, consapevole, informata e non condizionata da uno stato di bisogno. Essa esula da qualunque vincolo di natura obbligatoria che non sia il dovere di rispetto discendente dal principio del *neminem laedere*, ed è incompatibile con l'instaurazione di un rapporto di lavoro, stabile o precario, autonomo o subordinato.

3. L'attività del volontario ha carattere occasionale ed accessorio, non offrendo il singolo volontario garanzie né di qualità, né di continuità della prestazione.

4. Il volontario è tenuto ad operare nel pieno rispetto delle persone e delle cose con le quali venga in contatto a causa della sua attività.

Art. 3 – Individuazione degli ambiti di attività

1. Il volontario esercita una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

2. In particolare, l'attività del volontario si svolge nei seguenti ambiti:

- a) collaborazione in interventi e servizi sociali;

- b) collaborazione in interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi;
- c) collaborazione in interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio;
- d) collaborazione nella gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale;
- e) collaborazione nella gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- f) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;
- g) collaborazione nelle attività di protezione civile;
- h) collaborazione nelle attività di prevenzione incendio in caso di pubblici eventi;
- i) collaborazione nella riqualificazione, valorizzazione e custodia di beni pubblici;
- j) collaborazione nella cura, recupero e sviluppo di beni comuni.

3. L'iscrizione al Registro delle attività di volontariato non determina l'automatica assegnazione alle attività per le quali è attiva l'iscrizione. Ogni attività deve essere anche richiesta e condivisa con il Responsabile dell'ufficio preposto al servizio da espletare.

4. Non potranno essere accettate attività che presentano particolari situazioni di pericolosità, che potrebbero mettere a rischio la salute e l'incolumità della persona.

5. Sarà cura del Responsabile dell'ufficio competente per materia valutare l'accettazione o meno della disponibilità dei volontari iscritti al registro, in relazione a quanto indicato al comma 4 e al successivo art. 10 commi da 2 a 5.

Art. 4 – Registro delle associazioni di volontariato e dei singoli volontari

1. Presso il servizio Segreteria è istituito il Registro delle attività di volontariato, diviso in due sezioni, una per le associazioni ed una per le singole persone fisiche, gestito con modalità informatiche.

2. Sono iscritti nel Registro le associazioni o gli individui che, intendendo collaborare con il Comune con attività di volontariato e disponendo dei requisiti minimi richiesti, abbiano presentato la domanda di iscrizione.

3. Le domande di iscrizione nel Registro sono esaminate entro trenta giorni dalla presentazione.

4. Il Registro è unico e si compone delle seguenti sezioni:

- a) Servizi sociali
- b) Cura dell'ambiente e del patrimonio pubblico
- c) Turismo, istruzione, cultura e sport
- d) Protezione Civile
- e) Servizio antincendio durante pubbliche manifestazioni

5. E' consentita l'iscrizione anche in più sezioni del Registro.

6. La domanda di iscrizione nel Registro è presentata su modulistica predisposta dal servizio comunale competente, nella quale sono dichiarati le generalità dell'associazione o del singolo volontario, il possesso dei requisiti soggettivi di cui al successivo articolo 5, la scelta di iscrizione in una o più sezioni del Registro.

7. Il servizio comunale competente provvede alla pubblicazione di un bando per l'iscrizione degli interessati nel Registro e, dopo avere verificato la sussistenza dei requisiti e

delle condizioni per l'iscrizione nel Registro da parte dei richiedenti, provvede alla relativa iscrizione entro trenta giorni dalla presentazione della domanda.

8. Il bando è aperto e non ha scadenza.

9. Dopo la prima istituzione il Registro è aggiornato in via continuativa a seguito delle domande presentate.

10. Il volontario può, in ogni tempo, richiedere in forma scritta la cancellazione dal Registro e la rinuncia, con effetto immediato, a svolgere la propria attività.

Art. 5 – Requisiti dei volontari singoli

1. I volontari singoli devono possedere i seguenti requisiti generali:

a) non aver subito condanne penali che comportano l'incapacità di contrattare e contrarre con la pubblica amministrazione, ovvero l'interdizione, seppur temporanea, dai pubblici uffici;

b) avere un'età non inferiore ad anni 18.

2. Eventuali requisiti psicofisici e attitudinali che l'Ente vorrà valutare saranno finalizzati esclusivamente a garantire agli aspiranti volontari attività compatibili con le condizioni soggettive di ciascuno di essi.

Art. 6 – Requisiti delle associazioni

1. Le associazioni devono possedere i seguenti requisiti generali:

a) essere dotate di atto costitutivo e Statuto regolarmente registrato;

b) essere in regola con la tenuta dei documenti fiscali e contabili derivanti dalla legislazione vigente o dallo Statuto.

Art. 7 – Copertura assicurativa

1. L'iscrizione nel Registro delle attività di volontariato costituisce presupposto della copertura assicurativa contro gli infortuni e le malattie, e per la responsabilità civile per danni cagionati a terzi conseguenti allo svolgimento dell'attività operativa del volontario, con oneri a carico del bilancio del Comune. A tal fine, è garantita la relativa copertura finanziaria negli ordinari strumenti di programmazione e di bilancio.

2. Qualora sia previsto l'utilizzo di veicoli nello svolgimento dell'attività di volontariato, l'assicurazione deve essere estesa anche all'impiego degli automezzi, furgoni, motocicli, ecc. di proprietà del Comune.

Art. 8 – Rimborsi spese

1. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dall'eventuale soggetto beneficiario.

2. E' vietata l'erogazione ai volontari di compensi in denaro che non corrispondano a spese dagli stessi sostenute nell'esercizio dell'attività.

3. Al volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate inerenti l'attività prestata.

4. Le spese sostenute dal volontario, per i trasferimenti, i pasti, ecc. possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'articolo 46 del DPR 445/2000, nel limite di dieci euro giornalieri con un massimo di centocinquanta euro mensili ai sensi dell'art. 17 comma IV del Codice del Terzo Settore D.Lgs 117 del 3.07.2017.

Art. 9 – Vigilanza e controlli

1. Il Comune vigila costantemente sull'incolumità dei volontari e adotta ogni misura idonea ad evitare possibili pregiudizi alla loro sfera personale e patrimoniale.

Art. 10 – Assegnazione all'ufficio competente e formazione del singolo volontario

1. Il volontario o l'associazione che si rende disponibile a svolgere attività di interesse generale saranno seguiti e coordinati dal Responsabile dell'ufficio competente per materia.

2. Prima di iniziare un'attività di volontariato la persona dovrà essere presa in carico dal Responsabile dell'Ufficio preposto all'attività da svolgere e dovrà ricevere adeguate istruzioni circa il servizio da svolgere.

3. Il volontario dovrà essere edotto anche di eventuali rischi, in termini di sicurezza, che potrebbe incontrare.

4. Il Responsabile dell'ufficio, se lo ritiene necessario, potrà programmare l'eventuale partecipazione a corsi di formazione a seconda della tipologia di attività che il soggetto andrà a svolgere.

5. Qualora il Responsabile dell'Ufficio ravvedesse particolari situazioni di pericolosità del servizio da espletare da parte del volontario, o non fosse in grado di fornire adeguata istruzione in termini di sicurezza, potrà non accogliere la disponibilità volontaria ricevuta, o sospenderla in qualsiasi momento.

Art. 11 – Disposizioni finali

1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti in materia.

2. Il Regolamento è pubblicato nel sito *web* del Comune a tempo indeterminato.

